

siasi formato un altro letto, non gli alvei essiccati per opera dell'uomo. Questa questione si presentò pure alla Corte di cassazione di Torino; e anche la Cassazione di Torino dichiarò che il Codice civile non si applica *all'alveus exsiccatus* per opera dell'uomo, per opera idraulica. E poichè io sapeva che oggi l'onorevole amico Chimirri avrebbe sollevato la questione, ho voluto fare alcune ricerche. Ed ho trovato che Giorgi nel suo trattato delle persone giuridiche lungamente tratta la questione, e dimostra che non è possibile applicare il principio dell'accessione in un caso che non dipende dalla natura del fiume, ma bensì dall'opera fatta dall'uomo. E il Laurent arriva allo stesso risultato.

Dunque non creda l'onorevole Chimirri che noi abbiamo sovvertito il Codice. Neanche per sogno! Noi non abbiamo fatto che chiarire per via d'interpretazione autentica il diritto esistente, e riconoscere che le norme del Codice civile intorno all'acquisto dell'alveo derelitto non hanno nulla a che vedere coi casi, in cui si tratta di alveo guadagnato per opera dell'uomo, per opera di sistemazioni idrauliche.

Questo è dunque il nostro concetto. In quanto alle conseguenze, che ne trae l'onorevole Chimirri rispetto ai proprietari rivieraschi, cui sarebbe tolto il diritto di accessione, basta rispondere che, dal momento che non sono più rivieraschi perchè fra essi e il fiume s'interpone un altro proprietario, è naturale che non possano più giovare nè dell'alluvione, nè dell'accessione, nè dell'*alveus derelictus*. Lo ripeto: qui non si tratta di innovazioni, ma di una vera interpretazione del diritto vigente.

L'onorevole mio amico Chimirri, dice che in Francia la questione si è fatta rispetto ai fiumi navigabili e non mai rispetto ai non navigabili. Ma egli sa meglio di me che il Codice civile italiano ha dichiarato demaniali i fiumi navigabili e i fiumi non navigabili, i torrenti, insomma tutte le acque pubbliche; rivendicando questo supremo diritto dello Stato sulle acque pubbliche. Di guisa che, se questo è il diritto vigente in Italia, se il diritto di alluvione, il diritto di avulsione e dell'*alveus derelictus*, come furono formulati dal diritto romano, e come sono passati fino a noi, non si applicano quando lo stato del fiume è mutato per opera dell'uomo, noi non siamo eresiarchi, come ci crede l'onorevole Chimirri; noi non facciamo altro che dare la retta interpretazione del diritto vigente. Questo è il vero e preciso senso dell'articolo; ed in questo senso la giurisprudenza si è già formata sul testo del Codice civile imperante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Darò brevi risposte alle cortesi

parole del mio amico Gianturco. Egli ricordò che in Francia fu molto dibattuta la questione sulla pertinenza dell'alveo derelitto per opere eseguite dallo Stato. Io lo ricordai prima di lui e dissi i termini come fu posta e risolta. La teoria del Laurent, da lui invocata si applica soltanto alle formazioni istantanee e percettibili dipendenti da opera eseguita dallo Stato nell'interesse della navigazione e dell'industria.

Insomma, la dottrina e la giurisprudenza in Francia si mostrarono ondegianti soltanto nel caso che le opere eseguite dallo Stato abbiano prodotto per effetto immediato, diretto, sensibile, la formazione di una riunione di terra, o l'abbandono di terreno nell'alveo, caso che esclude i termini dell'alluvione. Voi invece confondete le due cose; e, credendo d'interpretare la legge e di darle una giusta applicazione, la innovate e la torcete.

Fu citata l'autorità del Giorgi; e perchè non si ricordò quella del Bianchi che nel suo corso di diritto civile espone e confuta le teorie del Demolombe, e l'unica decisione della Corte di Firenze del 1879, che riflette un fatto specialissimo di opere grandiose eseguite dallo Stato a sue spese con intenzione che i terreni di risulta appartenessero al Demanio? Noi non siamo in queste circostanze.

Sotto colore d'interpretare il Codice, lo s'innova in modo pericoloso per l'economia rurale della Basilicata. Se passasse il vostro articolo in materia di accessione avremmo due leggi: la legge della Basilicata ed il Codice civile che resta qual'è per tutto il Regno ove pure lo Stato compie opere di sistemazione idraulica senza che le regole dell'accessione sieno per ciò mutate.

E qui per favorire gli interessi agricoli della Basilicata si dettano norme offensive del diritto di proprietà, e nocive all'economia rurale.

Son certo che la Camera respingerà l'articolo 76, nella nuova dizione, che ci fu proposta.

GIANTURCO, *della Commissione*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *della Commissione*. Per persuadere la Camera della perfetta conformità di questa disposizione alla legge vigente ed alla giurisprudenza, basterà che legga l'articolo 461 del Codice civile. Esso dice: Se un fiume o torrente si forma un nuovo alveo abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti alle due rive.

Dunque la legge prevede il caso che il fiume stesso si formi un nuovo letto, non che il nuovo letto sia formato dalle opere idrauliche. E questa